



[Indietro](#)

Publicato il 19/01/2018

N. 00179/2018 REG.PROV.CAU.
N. 08787/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8787
del 2017, proposto da:

Anna Natascia **Modola**, rappresentata e
difesa dagli avvocati Vincenzo Antonucci e
Angelo Pasquale **Masucci**, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avvocato Gigliola
Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata, n.
320;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e
della ricerca, Ufficio scolastico regionale
della Puglia, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale

dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Rossella Federica Della Malva e Margherita Maria De Flandre non costituite in giudizio;

per la riforma, previa assunzione di misure cautelari

della sentenza, resa in forma semplificata, del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*bis*, n. 10803 del 2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Stefano Toschei e uditi per la parte appellante l'avvocato Angelo Pasquale **Masucci** e, per l'amministrazione appellata, l'avvocato dello Stato Marina Russo;

Premesso che la questione, oggetto del presente appello, attiene alla contestata decisione assunta dal giudice di primo grado [Tribunale Amministrativo Regionale per il

Lazio (Sezione Terza Bis)] che ha rigettato il ricorso proposto dalla originaria ricorrente inteso ad ottenere l'annullamento del decreto del Direttore Generale del MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;

Verificato che la Sezione si è più volte occupata, anche in epoca recente, della questione in ordine alla possibilità di considerare il diploma sperimentale linguistico quale titolo valido per l'ammissione alla suindicata procedura concorsuale, in disparte dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che

le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto Magistrale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non sono in parte coincidenti;

Rilevato che, in particolare e da ultimo, con sentenza della Sezione 13 novembre 2017 n. 5223, in un caso identico rispetto a quello qui in esame, si è affermato come, dall'attenta lettura dell'articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, posto, tra l'altro, a fondamento della esclusione disposta dalla norma del bando oggetto di impugnativa, non vi è indicazione alcuna della tipologia del titolo sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico) rilasciato, riferendosi la disposizione ai "titoli di studi conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale", in tal modo attribuendo rilievo non alla specificità dell'indirizzo quanto piuttosto alla scuola che lo ha rilasciato;

Ritenuto che, per quanto sopra, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare con conseguente sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, disponendosi la fissazione per il merito del

giudizio di appello per l'udienza pubblica dell'8 novembre 2018.

Ritenuto, altresì, che per effetto del principio della soccombenza le spese della presente fase del giudizio di appello debbono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8787/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, fissando per la prosecuzione del giudizio di appello la data dell'8 novembre 2018.

Condanna il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere le spese della presente fase cautelare in favore della parte appellante Anna Natascia **Modola**, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso

la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani,
Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO